



Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'università e della ricerca

Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 2009, n. 87, recante "Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'art.29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio" e, in particolare, l'articolo 5, che prevede, con decreto interministeriale, l'istituzione di una *Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare l'articolo 1, comma 27;
- VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 settembre 2016, con il quale, da ultimo, è stata rinnovata la composizione della suddetta Commissione con incarico quinquennale ai componenti;
- VISTA la nota, prot. 18693 del 2 dicembre 2021, con la quale sono state indicate le designazioni del Ministero dell'università e della ricerca, nonché del Consiglio universitario nazionale, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e la designazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera f) del citato decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87;

DECRETA



Il Ministro della cultura
di concerto con
Il Ministro dell' università e della ricerca

Art. 1

1. La Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro è composta da:

- dott.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, Presidente
- dott.ssa Carla Bertorello, componente in rappresentanza del MIC
- dott.ssa Francesca Capanna, componente in rappresentanza del MIC
- dott. Marco Ciatti, componente in rappresentanza del MIC
- arch. Alessandra Marino, componente in rappresentanza del MIC
- dott.ssa Maria Letizia Sebastiani, componente in rappresentanza del MIC
- prof. Piergiulio Cappelletti, componente in rappresentanza del MUR
- prof. Andrea Pane, componente in rappresentanza del MUR
- prof.ssa Renata Prescia, componente designato dal CUN
- dott. Giuseppe Carci, componente designato dall'ANVUR
- prof. Cesare Feiffer, componente designato ai sensi dell'art 5, comma 2, lettera f), del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87.

Art. 2

1. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni dalla data del presente provvedimento e possono essere confermati una sola volta.
2. La partecipazione alla Commissione non prevede compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della vigente normativa.

Art. 3

1. Le funzioni di segreteria tecnica della Commissione sono assicurate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA